

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
Congedo :	PAG.	
PRESIDENTE	180	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	180	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-8-B)	180	Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). 520-27-B)
PRESIDENTE	180, 182	183
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	182	^PRESIDENTE
MOLINAROLI	182	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>
Disegni di legge (Rinvio della discussione):		183
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-3-B)	182	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di Sanità. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-30-B)
PRESIDENTE	182, 183	183
MARTINO, GAETANO, <i>Relatore</i>	182	PRESIDENTE
		183
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (1094)
		183
		PRESIDENTE
		183
		GODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>
		183
		VACCARO <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>
		183

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1950

	PAG.
Disegno di legge (Stralcio di decreti legislativi):	
Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	184
PRESIDENTE	184
<i>Decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303 (Stralcio): Provvedimenti per i danneggiati del terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria. (520-50)</i>	184
PRESIDENTE	184
<i>Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90 (Stralcio): Istituzione degli enti comunali di consumo. (520-49)</i>	184
<i>Decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045 (Stralcio): Concessione di finanziamenti agli enti comunali di consumo. (520-49)</i>	184
PRESIDENTE	184
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090 (Stralcio): Aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (520-51)</i>	184
MOLINAROLI	184
PRESIDENTE	184
<i>Decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (520-52)</i>	184
MOLINAROLI	184
PRESIDENTE	185
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	185

La seduta comincia alle 9,40.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Migliori.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Codacci Pisanelli sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Bazoli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato. (520-8-B).

PRESIDENTE. Debbo comunicare alcuni rilievi in merito ad una deliberazione adottata da questa Commissione nella seduta precedente.

Ricordo che nella seduta del 26 ottobre 1949 la Commissione per la ratifica stralcio ed approvò il decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che avessero raggiunto i limiti d'età. A questo decreto legislativo fu apportata una modificazione, e precisamente all'articolo 1, primo comma, e fu inserito un articolo 1-bis.

Successivamente la Commissione per la ratifica del Senato modificò in parte quanto la nostra Commissione aveva deliberato, aggiungendo due commi alla fine dell'articolo 1 e sostituendo l'articolo 2 del decreto legislativo, con il seguente: « Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Nell'ultima seduta, su proposta dell'onorevole Caronia, fu approvata da questa Commissione una aggiunta all'articolo 2 come sopra modificato dal Senato che venne modificato in questo senso: « Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali, e conserva l'integrale trattamento economico relativo allo stato di professore di ruolo senza le prerogative accademiche ad esso inerenti ». Fu, poi, abrogato

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1950

il quarto comma originario dell'articolo 1 del decreto legislativo e venne soppresso il primo dei comma aggiuntivi inseriti dal Senato.

Senonché abrogando il quarto comma dell'articolo 1 si è soppresso un comma di un articolo già ratificato sia dalla Camera sia dal Senato, senza modifiche, il che non è possibile per ragioni di ordine costituzionale e regolamentare ed infatti tale procedimento viola l'ultimo comma dell'articolo 67 del regolamento della Camera, il quale dispone che nuovi emendamenti — quando si tratta di leggi che tornano dall'altro ramo del Parlamento — si possono prendere in considerazione soltanto se in relazione con emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento.

La soppressione del quarto comma dell'articolo 1, pur essendo un emendamento aggiuntivo ad un emendamento del Senato, in realtà costituisce emendamento ad un articolo già ratificato senza modificazioni dai due rami del Parlamento e, pertanto, non più modificabile. Non era possibile, quindi, che la nostra Commissione prendesse in esame l'emendamento dell'onorevole Caronia come invece ha fatto anche se, fortunatamente, il disegno di legge non fu votato a scrutinio segreto nella precedente seduta. Il Presidente della Camera, presa in esame la questione esclusivamente sotto il profilo procedurale e formale, ha ritenuto che la Commissione debba tornare sui suoi passi, essendo inammissibile la deliberazione già adottata, considerando come non avvenuta la votazione della precedente seduta.

Dovremo, quindi, anzitutto votare i comma aggiunti dal Senato all'articolo 1, e così formulati:

« Nondimeno la maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si computa in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna facoltà, coperti con titolare di ruolo.

« Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, è abrogato ».

All'articolo 2, l'onorevole Caronia, propone di aggiungere, dopo le parole « secondo modalità che saranno determinate », le altre: « con provvedimento del ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche ». Questa modifica non contrasta con il regolamento e quindi può rimanere.

Il primo comma aggiuntivo all'articolo 1, proposto dal Senato, parla della maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dispone che essa va computata in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna facoltà, coperti con titolare di ruolo.

Necessita un chiarimento su questo punto. L'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore prescrive che per il trasferimento di un professore di ruolo, il voto della facoltà deve essere espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti della facoltà stessa. Essendovi dei professori fuori ruolo, può accadere che si abbia un numero notevole di partecipanti alla seduta, senza però che si raggiunga la maggioranza assoluta dei posti di ruolo assegnati alla facoltà, o viceversa — come spesso accade, perché i professori di ruolo non sempre frequentano le riunioni dei Consigli di facoltà — che si abbia un numero limitato di voti inferiore alla maggioranza assoluta dei professori appartenenti alla facoltà, compresi quelli fuori ruolo, e tuttavia si abbia la maggioranza assoluta del numero dei posti di ruolo assegnati alla facoltà.

Questo ha voluto chiarire la Commissione del Senato, ma mi sembra che la formulazione da essa proposta non raggiunga lo scopo. Anzitutto si deve dire che non è questo solo il caso in cui è richiesta la maggioranza qualificata dei componenti della facoltà; vi sono anche altri casi, per esempio l'assegnazione di un posto di ruolo ad una materia anziché ad un'altra, per cui è prescritta la maggioranza qualificata prevista dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Se partiamo dal principio che non si deve tener conto del voto dei professori fuori ruolo, ma soltanto di quello dei professori di ruolo assegnati alla facoltà, ciò deve valere non soltanto per i trasferimenti. Può accadere, poi, secondo la formulazione della norma, che non si riesca a superare l'ostacolo perché, ad esempio, se in una facoltà vi sono quindici posti di ruolo e tre professori fuori ruolo, ammettendo che tutti e diciotto intervengano ad una seduta della facoltà, la maggioranza assoluta degli appartenenti alla facoltà — secondo la disposizione dell'articolo 93 del testo unico — sarebbe rappresentata da dieci partecipanti; viceversa, con questa norma la maggioranza assoluta del numero dei posti di ruolo assegnati alla facoltà sarebbe rappresentata da otto partecipanti, e potrebbe accadere che nove votino in un modo e nove in un

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1950

altro. In tal caso, quale sarà la maggioranza assoluta? Quella dei nove in cui sono compresi i professori di ruolo o viceversa?

Insomma la dizione è tutt'altro che chiara. D'accordo col competente ufficio del Ministero della pubblica istruzione avrei preparato un nuovo testo, così formulato:

« Nondimeno nella determinazione del numero dei professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonché quella prevista per l'attribuzione di posti di ruolo a materie di insegnamento, non si tiene conto dei professori fuori ruolo ».

In tal modo è chiaro che conta soltanto il voto dei professori di ruolo.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

MOLINAROLI. Non ho ben capito questo emendamento. Vorrei qualche chiarimento dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Faccio un altro esempio. Poniamo che intervengano alla seduta dieci professori, di cui tre fuori ruolo. La maggioranza assoluta è rappresentata da otto partecipanti, non tenendo conto del voto dei professori fuori ruolo. In tal caso anche col voto dei professori fuori ruolo si può raggiungere il numero di otto. Quindi non si tiene conto del voto dei professori fuori ruolo soltanto al fine di determinare la maggioranza richiesta dal testo unico, cioè quel numero minimo di voti necessario per la validità della deliberazione; tuttavia, il voto dei professori fuori ruolo esercita la sua azione come quello degli altri professori. Ad esempio, se vi sono quindici professori di ruolo e tre fuori ruolo, la maggioranza assoluta non è rappresentata da dieci ma da otto. Che poi questa maggioranza sia rappresentata dai voti dei professori di ruolo o da quelli dei fuori ruolo non importa.

MOLINAROLI. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento al primo dei commi aggiuntivi del Senato, del quale è stata data testé lettura.

Esso può essere votato poiché nella scorsa seduta la soppressione del testo del Senato rimase affidata al coordinamento che poi, in effetti, non ha più avuto luogo.

(È approvato).

Rimane integra la deliberazione della Commissione adottata nella precedente seduta per quel che concerne l'approvazione del secondo comma aggiunto dal Senato all'articolo 1 e dell'articolo 1-bis nel testo proposto dal Senato.

Quanto all'articolo 2, debbo far presente che il Senato ha sostituito l'articolo 2 originario del decreto legislativo, con il seguente:

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Rimane integra la aggiunta inserita nella scorsa seduta su proposta dell'onorevole Caronia e cioè l'inserzione, dopo le parole « che saranno determinate », le altre « con provvedimento del ministro per la pubblica istruzione su proposta delle competenti autorità accademiche », ma dobbiamo considerare nulla l'ultima parte da lui proposta poiché, come si è detto, contrasterebbe con il 4° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo che non si può più modificare.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2, nel seguente testo:

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-3-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-3/B, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

L'onorevole Martino Gaetano ha facoltà di riferire su questo disegno di legge che torna modificato dal Senato.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1950

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Devo far presente che tanto io quanto l'onorevole Sottosegretario dobbiamo allontanarci fra poco. Poiché la questione è complessa, ritengo sia più opportuno rinviare la discussione ad una successiva seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, possiamo rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-27-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-27/B, concernente la ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, anch'esso modificato dal Senato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io temo che dovremo apportare delle modifiche al disegno di legge e, quindi, rinviarlo al Senato, e temo pure che il Senato insisterà sulle modificazioni che vi ha apportato. Allora, siccome è in vista l'emanazione del testo unico per tutta questa materia, potremmo risolvere il problema in quella sede. Ritengo quindi opportuno, per il momento, rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, rinviando la discussione di questo disegno di legge ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 801, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-30-B).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-30/B, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 801.

Poiché l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non è presente, dobbiamo rinviare ad un'altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito. (1094).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di riferire.

CODACCI PISANELLI, *relatore*. La Commissione difesa ha espresso parere favorevole, e anche il Governo è d'accordo.

La Commissione propone una sola modifica e precisamente all'articolo 1, dove alle parole « non oltre il 31 dicembre 1951 », dovrebbero essere sostituite quelle « non oltre il 31 dicembre 1950 ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Siccome i decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, concernono materia analoga a quella regolata dal disegno di legge n. 1094, è opportuno stralciarli dal disegno di legge numero 520 e inserirne la ratifica nel disegno di legge n. 1094.

Pongo in votazione lo stralcio dei decreti legislativi: 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751.

(È approvato).

Pongo in votazione la seguente consueta formula di ratifica dei due decreti legislativi, restando inteso che, se approvata, sarà inserita nel disegno di legge n. 1094:

« I decreti legislativi 18 marzo 1947, numero 402, e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 1094, con l'emendamento proposto dal relatore:

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionale prescritti dalle vigenti

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1950

disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1950 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente, la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'articolo 1, dal 16 aprile 1948 e per quanto concerne l'articolo 2, dal 1° gennaio 1949 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora lo stralcio, l'esame e la discussione dei decreti legislativi contenuti nel disegno di legge n. 520.

Stralcio del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947, nelle province di Catanzaro e di Reggio-Calabria. (520-50).

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle province di Catanzaro e di Reggio Calabria.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-50.

Stralcio dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti l'istituzione degli enti comunali di consumi e la concessione di relativi finanziamenti agli enti comunali di consumo. (520-49).

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno ha proposto lo stralcio dal disegno di legge numero 520 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, concernente l'istituzione degli enti comunali di consumo, e del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, concernente la concessione di finanziamenti agli enti comunali di consumo.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-49.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente l'aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (520-51).

MOLINAROLI. Propongo lo stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente l'aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-51.

Stralcio del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (520-52).

MOLINAROLI. Propongo lo stralcio del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1950

tori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-52.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 520-8/B, 520-11/B e 520-29/B.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (520-8/B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti d'istruzione musicale ed arti-

stica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi » (520-11/B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni » (520-29/B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrosini, Angelucci Nicola, Basile, Bianco, Cappugi, Carpano Maglioli, Codacci-Pisanelli, Corbi, De' Cocci, De Michele, Fabriani, Germani, Giordani, Martino Gaetano, Molinaroli, Pajetta Gian Carlo, Pirazzi Maffiola, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Schiratti e Spoleti.

E in congedo:

Migliori.

La seduta termina alle 11.